

Publicato il 03/03/2022

N. 00020/2022 REG.PROV.PRES.
N. 0001898/2022 Prot.Ag.ID



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

VISTA l'istanza depositata in data 2.3.2022 da
s.r.l. Bazia Gardens in fallimento, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato
Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

contro

Assessorato territorio ed ambiente della Regione Siciliana, non
costituito in giudizio;

in relazione al proponendo appello per la riforma della sentenza del Tar

Sicilia –Catania, III, 17 settembre 2021 n. 2791

VISTO l'art. 13-ter all. II c.p.a.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;

Rilevato che:

- l'istanza di deroga è motivata dall'esigenza di attaccare la sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso, e di riproporre i motivi del ricorso di primo grado, che a loro volta costituiscono atto di riassunzione di un giudizio davanti al giudice civile;

- in virtù di tale dichiarata esigenza viene prodotto uno schema di atto di appello redatto con tecnica di copia e incolla e struttura "a matryoska", in cui l'atto di appello ricopia il ricorso al Tar che a sua volta ricopia il ricorso alla Corte di appello, persino nella epigrafe e nella parte relativa alla procura alle liti, per un totale di 174 pagine dello schema dell'atto di appello;

Ritenuto che:

- la "riassunzione" di un precedente giudizio implica e richiede la "riproduzione sostanziale" di un precedente atto processuale, senza novazione, ma non necessariamente la "riproduzione formale" e pedissequa, specie quanto la struttura dell'atto da riassumere non è conforme ai parametri vigenti per gli atti del processo amministrativo;

- pertanto, la circostanza che il ricorso alla Corte di appello e che il ricorso al Tar fossero insolitamente lunghi (circa 130 pagine ciascuno), non costituisce di per sé giusta causa di deroga ai limiti dimensionali nel giudizio di appello;

- nel tipo di contenzioso azionato (giudizio risarcitorio) non vi è ricorrenza statistica di atti processuali estesi oltre 170 pagine e non vi

è prova di eccezionali ragioni che nel caso di specie possano giustificare siffatta estensione;

- l'istanza pertanto va accolta nei limiti dell'art. 5 c. 1 d.P.C.S. citato, autorizzando 100.000 caratteri calcolati con esclusione di spazi, epigrafe, dispositivo e riassunto iniziale.

P.Q.M.

Accoglie in parte l'istanza nei limiti dell'art. 5 c. 1 d.P.C.S.
22.12.2016.

Così deciso in Palermo il giorno 2 marzo 2022.

Il Presidente
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO